

INFORMATIVA

05 aprile 2020

CORONAVIRUS – COVID 19

AZIONI DI TUTELA PER I LAVORATORI

In relazione ai casi di contagio avvenuti tra i ferrovieri ricordiamo quanto segue.

I lavoratori ammalati in Occasione di lavoro contraendo COVID-19 debbono attivare la prevista denuncia di Infortunio informandone immediatamente il datore di lavoro **OBBLIGATO**, quest'ultimo, ad inoltrare la denuncia di infortunio all'INAIL.



L'INAIL è chiamato a fornire tutela assicurativa al lavoratore precisando che le prestazioni nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche **per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.**

La procedura in essere è stata chiarita dall'INAIL con la circolare 13/2020, pubblicata il 3.04.2020, tuttavia laddove si presentino casi in cui risulta problematica l'identificazione delle cause precise e delle modalità lavorative del contagio, la copertura assicurativa sarà subordinata ad un accertamento medico-legale che seguirà la procedura ordinaria.

L'INAIL ha peraltro ricordato che la riconducibilità del contagio all'occasione di lavoro non significa che esso debba essere avvenuto nell'espletamento delle mansioni tipiche, ma è sufficiente sia avvenuto durante attività strumentali e accessorie della prestazione.

Inoltre, rammentiamo che l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto che in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'Inps e dall'Inail è sospeso di diritto. Il comma 2 del citato articolo 42 dispone che **nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL** che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato.

❖ PRESTAZIONI ECONOMICHE

Prestazioni economiche Inail che debbono essere riconosciute ai lavoratori che hanno contratto il virus durante la prestazione di lavoro e/o in quarantena:

- Indennità per Inabilità temporanea assoluta;
- Rendita diretta per inabilità permanente;
- Indennizzo per danno biologico;
- Danno Differenziale;
- Rendita ai superstiti di lavoratori vittime di Infortunio.



❖ PERSONALE FERROVIARIO/APPALTI FERROVIARI

Le fattispecie di contagio per il personale Ferroviario e quello degli appalti addetto a Pulizie e Sanificazioni, esposti in modo particolarmente rilevante a tale rischio, in relazione alle segnalazioni intervenute relativamente alla mancanza di adeguate protezioni e rilevato l'alto RISCHIO PROFESSIONALE al quale vengono sottoposti, laddove sussistano condizioni di presunzione di contagio dovranno essere denunciati quali INFORTUNI SUL LAVORO.



❖ MANCANZA DPI E STRESS LAVORO CORRELATO

Le richieste di intervento dei rappresentanti dei lavoratori nel denunciare la mancanza di DPI e le conseguenze sui Lavoratori esposti provoca una fortissima amplificazione dello Stress Lavoro Correlato con la possibile insorgenza di condizioni patologiche importanti. Vi chiediamo pertanto di considerare tutte le ipotesi di gravi carenze di protezioni nel corso del lavoro ricordando che la mancanza di DPI configura l'insorgenza di precise responsabilità del Datore di Lavoro e precisi risarcimenti per i danni patiti.

Segreterie Regionali ORSA Marche/Umbria